

Articolo 61

## Alleviamento dei compiti

(art. 35 LL)

<sup>1</sup> Le donne incinte che esercitano la loro attività principalmente in piedi beneficiano, a partire dal quarto mese di gravidanza, di un riposo giornaliero di 12 ore e, oltre alle pause previste all'articolo 15 della legge, di una breve pausa di 10 minuti dopo ogni periodo di 2 ore di lavoro.

<sup>2</sup> A partire dal sesto mese di gravidanza, le attività esercitate in piedi vanno limitate complessivamente a quattro ore giornaliere.

### Premessa


Diverse attività vengono svolte esclusivamente o principalmente in piedi come, ad esempio, nelle professioni nella vendita, nel settore alberghiero e della ristorazione e nei saloni di parrucchieri. Tali attività sono particolarmente gravose per le donne incinte, anche quando queste ultime possono spostarsi. La posizione verticale può, con l'avanzare della gravidanza, causare problemi circolatori alle gambe (come ad es. vene varicose) e dolori alla schiena che rischiano di avere un impatto negativo sull'evoluzione stessa della gravidanza. Da qui l'impellente necessità di applicare misure di alleviamento.

### Capoverso 1

Per le attività che devono essere svolte in piedi sono quindi previste, durante la gravidanza, delle agevolazioni imperniate sul fattore tempo.

Le pause di breve durata abitualmente concesse a titolo volontario, ad esempio, di mattina e di pomeriggio, soddisfano già ampiamente questo obbligo, in particolare, quando la durata della giornata lavorativa è pari a circa 8 ore. Queste pause supplementari contano come tempo di lavoro retribuito.

### Capoverso 2

Per proteggere la salute sia della madre che del bambino durante la gravidanza, le attività da esercitare in piedi vanno ridotte ad un massimo di 4 ore al giorno, a partire dal sesto mese di gravidanza. Queste 4 ore possono essere ripartite liberamente su tutto l'arco della giornata lavorativa. Alle donne che normalmente trascorrono tutto il tempo di lavoro in piedi deve essere offerto per il tempo di lavoro che eccede le 4 ore un lavoro equivalente che non le obblighi a stare in piedi. Se il datore di lavoro non è in grado di offrire un lavoro sostitutivo adeguato, la lavoratrice ha diritto, per il tempo durante il quale non è stata autorizzata a lavorare, all'80% del suo salario abituale, compreso il salario in natura (cfr. [art. 35b cpv. 2 LL](#) )